

ECC.MO TRIBUNALE DI RAVENNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER RIASSUNZIONE

Proposto dalla sig.ra **PARATORE SANTINA**, C.F. PRTSTN72R59G377N, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Fabbretti del Foro di Bologna, C.F. FBBMCR87P52A558U (fax per comunicazioni 051270279, Posta Elettronica Certificata: mariacristinafabbretti@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso il Suo Studio in Bologna, Via San Vitale n. 40/3/a, giusta procura in calce al presente atto.

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAVENNA** in persona del Legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- tutti i docenti che hanno presentato domanda di trasferimento per l'a.s. 2016/2017 per l'assegnazione di un posto della classe di concorso scuola primaria presso gli ambiti della Regione Sicilia e che sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;



FATTO E PROCESSO

La ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha partecipato al piano di mobilità indetto dal MIUR per l'a.s. 2016/2017 e bandito con O.M. Miur 241 del 08/04/2016 (doc.1).

La docente ha partecipato alla fase C della mobilità per l'a. s 2016/17 per la classe di concorso scuola primaria con punteggio base 15 punti, oltre 6 punti per ricongiungimento (punti 21 SICILIA MESSINA SICILIA AMBITO 0016), esprimendo l'ordine di preferenza degli ambiti indicato nella domanda di mobilità (doc. 5).

All'esito delle operazioni di mobilità vi sono docenti a cui il MIUR ha arbitrariamente dato accesso ad una fase precedente (fase B) a quella a cui ha partecipato la ricorrente (fase C), in palese violazione della normativa (L. 107/2015) e in spregio al principio di parità di trattamento, che hanno ottenuto il trasferimento.

La docente ha adito il Tribunale di Ravenna formulando le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni atto amministrativo ritenuto ostativo:

- *Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato del MIUR nei confronti della odierna ricorrente durante le fasi inerenti la mobilità per l'a.s. 2016/2017, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita su un posto della classe di concorso scuola primaria presso l'ambito Sicilia 0016 o in subordine presso uno degli ambiti preferiti dalla ricorrente ed indicati nella domanda di trasferimento a partire dall'a.s. 2016/2017 o da altra data accertata in corso di causa;*
- *condannare le amministrazioni resistenti a disporre il trasferimento della ricorrente su un posto della classe di concorso scuola primaria presso l'ambito Sicilia 0016 o in subordine presso uno degli ambiti preferiti dalla ricorrente ed indicati nella domanda di trasferimento a partire dall'a.s. 2016/2017 da altra data accertata in corso di causa;*

Vinte le spese”. (ricorso introduttivo – doc. A)



Le amministrazioni scolastiche si sono costituite in giudizio in data 16/03/2018 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

All'udienza del 27/03/2018, l'Ill.mo Giudice adito ha rinviato all'udienza del 19/06/2018 chiedendo alla parte resistente *“ritenuto necessario acquisire informazioni dalla resistente, in relazione agli ambiti specificamente indicati in ricorso, se, attualmente, anche in seguito a provvedimenti giudiziali di accoglimento, considerato i punteggi dei docenti assegnati presso tali ambiti, la ricorrente risulti ancora “scavalcata” come punteggio da docenti della stessa fase “C”; dunque l'amministrazione dovrà indicare, per ciascuno degli ambiti sopra esposti, l'elenco dei docenti al momento in servizio ed i punteggi dagli stessi riportati, nonché se in soprannumero e se provenienti da provvedimento giudiziale; questo per la classe di concorso comune; concede termine sino al 4.5.2018 per il deposito in cancelleria della documentazione sopra richiesta”* (verbale udienza).

Le amministrazioni resistenti hanno depositato la documentazione richiesta in data 04/05/2018.

Con note depositate da questa parte in data 11/06/2018 (note doc. A) questa difesa ha rilevato che: *“Dalla documentazione depositata in giudizio è emerso che alcuni fra i docenti trasferiti a seguito di provvedimento giudiziale, sebbene non specificato dall'amministrazione, abbiano un punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.*

Ad esempio, le docenti Triscari Benimanò Nunziata Grazia vanta un punteggio di 15 punti, la docente Blanca Calogera punti 20 (nell'ambito in cui la ricorrente ha titolo a 21 punti – ambito Sicilia 00016); la docente Oddo Maria 15 punti (nell'ambito in cui la ricorrente ha titolo a 21 punti – ambito Sicilia 00016).

Inoltre, nulla viene specificato in merito ai posti ancora disponibili?”.

Con sentenza n. 104/ 2018 il Giudice *prime cure* ha accertato il diritto al trasferimento della ricorrente con la seguente motivazione:

“Il ricorso è fondato.



La ricorrente ha partecipato alla fase C per la scuola primaria per posto comune e, nell'ambito SICILIA 0016 vanta 15 punti (oltre 6 punti di un ricongiungimento). In tale ambito la ricorrente veniva superata da docenti meno titolati (alcuni con soli 12 punti), tuttavia provenienti dalla fase B della mobilità, quella riservata dall'O.M. ai docenti assunti (sempre in forza della L. n. 107/2015) dalla graduatoria di merito del concorso del 2012. In realtà, ed è questa la doglianza della ricorrente, le ragioni che hanno indotto l'amministrazione (in applicazione dell'art. 6 del CCNI) a differenziare coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidente incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi). Questo è il quadro normativo di riferimento relativo alla L. n. 107/2015. L'art. 95 prevede che l'attuazione di un "un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012" per l'anno scolastico 2015/2016. L'art. 96 prevede in particolare che "Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera



c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017". Successivamente alla fase dell'assunzione, viene in rilievo la procedura di mobilità, disciplinata, a livello normativo, dall'art. 108, in base al quale "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati". Dunque, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E..

Dunque, risulta possibile il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M.. Dalle informazioni rese dall'amministrazione non è nemmeno risultato che rispetto al numero di posizioni per le quali la ricorrente è stata scavalcata da docenti con minor punteggio, i posti in questione siano stati "saturati" per effetto di trasferimenti disposti in via giudiziaria in favore di docenti più titolati. In conclusione, il ricorso va accolto. La



complessità della questione e l'esistenza di precedenti giudiziali di merito contrastanti importa la compensazione delle spese di lite".

La docente è stata trasferita dall'amministrazione scolastica presso l'Ambito Sicilia 0016 nel luglio 2018 ed in tale ambito presta tutt'ora servizio.

Le amministrazioni resistenti hanno poi proposto appello contro la sentenza n. 104/2018 del Tribunale di Ravenna.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 28/05/2019 n. 523/2019, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata poiché ha ritenuto che il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari non fosse stato integrato nel giudizio di primo grado: *"la nullità della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 104/19.6.2018 e dispone la rimessione al primo Giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati"* (doc. B).

*

Pertanto, la ricorrente intende riassumere il procedimento instaurato dinanzi al Tribunale di Ravenna RG 859/2017 a seguito della sentenza della Corte d'appello di Bologna che dichiara la nullità della sentenza di primo grado davanti al Tribunale di Ravenna con richiesta a Codesto Ill.mo Giudice adito di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. o in subordine ai sensi dell'art. 150 c.p.c., riproponendo i medesimi motivi di diritto formulati con il ricorso di primo grado che qui si trascrivono:



DIRITTO

I

Vi sono docenti a cui il MIUR ha arbitrariamente dato accesso ad una fase precedente (fase B) a quella a cui ha partecipato la ricorrente (fase C), in palese violazione della normativa (L. 107/2015) e in spregio al principio di parità di trattamento.

In particolare, le docenti Torre Maria (p. 15 fase b3 – doc. 2) e Violetti Lucia Rosa (fase b3 p. 18 – doc. 2) hanno partecipato alla mobilità straordinaria nella fase b3 ed hanno ottenuto il trasferimento presso l'ambito Sicilia Messina 0016, indicato come prima scelta dal ricorrente.

Infatti, tali docenti sono stati reclutati con le stesse modalità della ricorrente (piano straordinario assunzioni a.s. 2015/16), ma attraverso differente canale (graduatoria di concorso – altri docenti - e non graduatoria ad esaurimento – come la ricorrente -).

Pertanto il MIUR ha concesso illegittimamente a loro di accedere a una fase precedente della procedura di mobilità: tali docenti, seppur con un punteggio inferiore e quello della ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento.

Sul punto, prima di esaminare nello specifico la palese illegittimità posta in essere a danno della ricorrente, occorre analizzare le disposizioni normative riguardanti sia la procedura di mobilità (CCNI e ordinanza MIUR) nonché quelle per le quali il docente (assunto tramite la fase c del piano straordinario di immissioni in ruolo ex L. 107/2017) è stato ricompreso in una fase successiva della mobilità (fase C) rispetto ad altri colleghi che invece, nonostante versassero nella medesima condizione (assunzione da fase c del piano straordinario), **hanno potuto partecipare ad una fase precedente (fase B) e che nonostante un punteggio inferiore, hanno ottenuto il trasferimento nella sede richiesta.**

L'art. 95 prevede che l'attuazione di un *“un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo*



anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012” per l'anno scolastico 2015/2016.

L'art. 96 prevede in particolare che *“Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.*

La procedimentalizzazione del Piano straordinario di assunzioni (art. 1, comma 95 L. n. 107/2015) si è sviluppata secondo le fasi previste dal comma 98 ed ha dato luogo a fenomeni anomali, con profili di illegittimità, anche costituzionale.

L'art. 1 comma 98, lett. b) e c) L. 107/2015 dispone invece che : *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma*



96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100”.

L’art. 1, comma 100 invece dispone: “I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l’ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l’ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all’assunzione. All’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, **dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento** e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”.

I docenti partecipanti alle fasi 0) ed A) non sono stati intaccati dalla nuova disciplina della L. n. 107/2015 che, viceversa, introduce due eccezioni per i docenti partecipanti alle fasi B) e C) del piano straordinario: la prima prevista dalle lettere b) e c) del comma 98 dell’art. 1 L. 107/2015 è la redazione di una graduatoria nazionale; la seconda, prevista dal successivo comma 100, l’istituzione di una procedura differenziata con priorità ai docenti GM del concorso 2012.

Risulta evidente che è stato ripristinato di fatto il principio della c.d. “coda”, dichiarato già incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 41/2011.

Dunque, ci troviamo al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE come la odierna ricorrente.

Quanto paventato sino ad ora, però, non attiene alle ragioni di diritto su cui si fonda il presente ricorso, ma è opportuno enfatizzare tale fatto per quanto si dirà a breve.

L’art. 1 comma 108 della L. 107/2015 prevede che: “108. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo



399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale**".

Il CCNI per la mobilità per l'a.s. 2016/2017 e l'OM n. 241 dell'8.4.2016 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata effettuata una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, **che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.**

Le disposizioni previste dal CCNI per la mobilità per l'a.s. 2016/2017 e dall'OM n. 241 dell'8.4.2016 inoltre introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015) una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria risultano discriminatorie laddove prevedono una "riserva di posti" a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in contrasto con i principi della Carta Costituzionale di cui agli articoli 3 e 97 e con la Legge 107/2015.

Alla fase B della procedura di mobilità potevano partecipare: "2. *gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012*, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" (art. 6 doc. 11), come i docenti indicati nel ricorso.

Alla fase C della procedura di mobilità potevano partecipare: "1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE*, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti



gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti” (art. 6 doc. 11), come l’odierna ricorrente.

In tale contesto, non v’è chi non veda l’assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

Risulta evidente che **se la Legge 107/2015 prevedeva una differenziazione voluta e disposta dal Legislatore delle due situazioni** (anche se ad avviso della scrivente non giustificata da ragioni obiettive fra gli assunti da GAE o GM per le fasi B e C del piano straordinari) **le disposizioni pattizie creano, in assenza di alcun fondamento normativo giustificativo, una palese discriminazione nei confronti dei docenti assunti tramite le fasi B e C del piano straordinario da GAE.**

Ad esempio, le docenti sopra individuate sono state assunte tramite le fasi B e C del piano straordinario da graduatorie di concorso (GM) **con un punteggio inferiore a quello del ricorrente (punti 15 base più 6 punti comune di ricongiungimento tot. 21 punti), ma avendo potuto partecipare ad una fase precedente (fase B) rispetto a quella assegnata al ricorrente (fase C) hanno ottenuto il trasferimento nella Regione Sicilia in uno degli ambiti indicati come prime scelte dalla odierna ricorrente.**

Ciò in palese danno della ricorrente che essendo stata assunta in ruolo nella medesima fase delle due docenti sopra menzionate, invece, ha dovuto partecipare ad una fase successiva della procedura di mobilità e di conseguenza non ha ottenuto il trasferimento nella regione Sicilia benchè la stessa abbia un punteggio superiore.

L’Ordinanza di Codesto Ill.mo Giudice del 3 febbraio 2017 correttamente afferma che la disparità di trattamento segnalata risulta non giustificata dalla L. 107/2015: *“non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l’applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze*



(essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”.

Negli stessi termini si segnala anche la recente pronuncia di Codesto Ill.mo Giudice che in fattispecie analoga ha affermato quanto segue: *“Dunque, a parte gli assunti entro l’anno scolastico 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai soggetti provenienti dalle G.A.E.”* (Tribunale di Ravenna Sentenza n. 219/2017 pubbl. il 13/06/2017).

*

Alla luce di quanto sopra risulta evidente l’illegittimità con cui l’amministrazione scolastica ha condotto le operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017 e la disparità di trattamento operata nei confronti della ricorrente.

Tanto esposto e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l’Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Ravenna, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, intimando al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e all’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna – Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, e ai docenti controinteressati a comparire personalmente o tramite procuratore generale o speciale, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Nel merito si chiede:

Voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto sia in diritto, previa disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o inefficacia di ogni atto amministrativo ritenuto ostativo:



- *Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'operato del MIUR nei confronti della ricorrente durante le fasi inerenti la mobilità per l'a.s. 2016/2017, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita su un posto della classe di concorso scuola primaria presso l'ambito Sicilia 0016 o in subordine presso uno degli ambiti preferiti dalla ricorrente ed indicati nella domanda di trasferimento a partire dall'a.s. 2016/2017 o da altra data accertata in corso di causa;*
- *condannare le amministrazioni resistenti a disporre il trasferimento della ricorrente su un posto della classe di concorso scuola primaria presso l'ambito Sicilia 0016 o in subordine presso uno degli ambiti preferiti dalla ricorrente ed indicati nella domanda di trasferimento a partire dall'a.s. 2016/2017 o da altra data accertata in corso di causa;*

Vinte le spese”.

In via istruttoria si depositano i seguenti documenti:

- 1- O.M. Miur 241 del 08/04/2016;
- 2- Esiti procedura nazionale di mobilità a.s. 2016/2017;
- 3- Domanda mobilità a.s. 2016/2017;
- 4- contratto di lavoro;
- 5- CCNI 8/04/2016;
- 6- Domanda mobilità a.s. 2017/2018.
- A- Fascicolo di parte di primo grado;
- B- Sentenza Corte d'Appello di Bologna;

Dichiarazione di valore

Il Sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti dichiara che ai fini della normativa sul contributo unificato (L. 488/99), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, la presente causa è di valore indeterminabile ed è dovuto e versato un contributo pari ad euro 259,00.

Con osservanza.

Avv. Maria Cristina Fabbretti



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Maria Cristina Fabbretti che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento presso uno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità presentata per l'a.s. 2016/2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la Corte d'Appello di Bologna ha statuito che il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù del trasferimento della ricorrente - sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci lega/i della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale Amministrativo Regionale ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (*ex multis* TAR Campania, Napoli ordinanza n. 1826/2019, TAR Lazio, Roma, ordinanza n. 0387/2018).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Con osservanza

Avv. Maria Cristina Fabbretti

